



# COMUNE DELL'AQUILA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 281 del 07/06/2013

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 15.10.2012, N. 49 COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012, N. 62 E DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.5 DEL D.L. 13.05.2011, N. 70 (SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12.07.2011, N. 106 ED INTEGRAZIONE DELLA DCC 66/2010 DI RECEPIMENTO DELLA L.R. 16/2010 (PIANO CASA). PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Sì		
Assessori:	1. Robero Riga	Sì	2. Lelio De Santis	Sì
	3. Pietro Di Stefano	Sì	4. Emanuela Iorio	Sì
	5. Elisabetta Leone	Sì	6. Alfredo Moroni	Sì
	7. Fabio Pelini	Sì	8. Stefania Pezzopane	No

*Totale presenti*      8

*Totale assenti*      1

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



# COMUNE DELL'AQUILA

## LA GIUNTA

Premesso:

- che in data 07.06.2013 il Settore Pianificazione, Ripianificazione del Territorio ha depositato presso il Settore Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Appalti e Contratti la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Pietro Di Stefano;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale,

Con voto unanime

## DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Pianificazione e Ripianificazione del Territorio concernente:” **RECEPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 15.10.2012, N. 49 COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012, N. 62 E DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.5 DEL D.L. 13.05.2011, N. 70 (SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12.07.2011, N. 106 ED INTEGRAZIONE DELLA DCC 66/2010 DI RECEPIMENTO DELLA L.R. 16/2010 (PIANO CASA)”.**

Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Pietro Di Stefano;

- Successivamente

## LA GIUNTA

Ad unanimità di voti

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE  
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

*Solera*



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero Provvisorio:</b>	<b>Data:</b>
<b>Numero Definitivo:</b>	<b>Data approvazione:</b>
<b>SETTORE/SERVIZIO PROPONENTE:</b> Settore Pianificazione e Ripianificazione del territorio	
<b>OGGETTO:</b> Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 e delle disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed Integrazione della DCC 66/2010 di recepimento della LR 16/2010 (Piano casa).	

### IL CONSIGLIO:

#### Premesso che:

Con decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, avente ad oggetto "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economica*" il governo italiano ", in cui all'articolo 5 "*Costruzioni private*", *al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ....*" ha demandato alle Regioni la possibilità, entro sessanta giorni, di promulgare specifiche norme per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- 2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- 3) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;

La Regione Abruzzo con la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 recante "*Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 .... convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ...*" ha promulgato specifiche disposizioni finalizzate alla promozione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di promozione della



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

riqualificazione di aree degradate, di riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale e produttiva prevedendo incentivi e premialità per l'attività edilizia;

Con successiva Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 sono state introdotte modifiche e integrazioni alla citata L.R. n. 49/2012;

con Circolare del 4.01.2013 ed, in particolare, con la Circolare 14 marzo 2013 n. 1511 indirizzata a tutti i Comuni d'Abruzzo il Servizio "Affari giuridici e legali" della Direzione Regionale "Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, valutazioni ambientali, Energia" della Giunta Regionale d'Abruzzo ha inteso "*in attesa di un pur auspicabile chiarimenti normativo*" fornire "*ulteriori indicazioni a carattere interpretativo al fine di evitare difficoltà ai Comuni nella gestione di uno strumento cruciale (...)*" – punto 1.3;

### Considerato che:

La legge regionale attribuisce ai Comuni:

- a) la competenza ad accogliere o meno le misure incentivanti previste dall'articolo 3 commi 2 e 4, per gli edifici residenziali;
- b) la competenza ad accogliere o meno le misure incentivanti previste dall'articolo 4 commi 2, 4 e 5, per gli edifici non residenziali;
- c) le indicazioni afferenti il reperimento degli standard urbanistici;
- d) l'uso della monetizzazione dei medesimi;
- e) la potestà di applicazione delle misure incentivanti contenute nella legge statale in forma alternativa a quelle della legge regionale ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ter;
- f) la potestà di disciplinare le attività previste dalla legge statale e non trattate dalla legge regionale;
- g) la necessità di identificare le parti del proprio strumento urbanistico ove applicare le premialità e le modalità procedurali stabilite dalle leggi statale e regionale in ragione delle caratteristiche edilizie, urbanistiche e ambientali delle diverse parti del territorio comunale;

### Ritenuto:



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Opportuno per il Comune avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa regionale e statale riservandosi l'amministrazione stessa la potestà di stabilire specifici criteri ed indirizzi applicativi al fine di adeguarle alle specificità del territorio;

Che tale opportunità favorisce l'attività di riqualificazione e rigenerazione urbana in grado di migliorare la qualità dell'offerta delle città e, al contempo, contribuire al rilancio socio-economico dei territori;

Che il carico insediativo introdotto da tali incentivi debba comunque prevedere un corrispondente ampliamento delle dotazioni territoriali privilegiando la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;

Che stante le incertezze applicative espresse in più parti nella Circolare regionale del 14 marzo 2013, punti 4.4.2, 4.4.3, 4.5, il Comune di ha inteso basare il suo recepimento riferendosi, per le questioni dubbie, alla legge statale n. 106 del 2011 articolo 5;

### Rilevato che:

A tal fine il Settore Pianificazione e Ripianificazione del Territorio ha predisposto il documento *“Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 e delle disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Integrazione della DCC 66/2010 di recepimento della LR 16/2010 (Piano Casa)”*, recante il recepimento della normativa regionale di che trattasi;

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ultimo paragrafo *“Il provvedimento comunale (...) non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.”*

### Visto:

La legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.Lgs. 13 maggio 2011, n. 70;

La L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62

La circolare n. 46 del 4.1.2013 e le *“Indicazioni interpretative”* contenute nella Circolare 14 marzo 2013 n. 1511 indirizzata a tutti i Comuni d'Abruzzo ed emanata dal Servizio *“Affari giuridici e legali”* della Direzione Regionale *“Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, valutazioni ambientali, Energia”* della Giunta Regionale d'Abruzzo;

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267;



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 6.06.13

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro

### ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data \_\_\_\_\_ Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Con voti:



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1) Di ritenere opportuno per il Comune avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa regionale e statale riservandosi l'amministrazione stessa la potestà di stabilire specifici criteri ed indirizzi applicativi al fine di adeguarle alle specificità del territorio

2) Di recepire pertanto la Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nell'allegato documento "*Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 e delle disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Integrazione della DCC 66/2010 di recepimento della LR 16/2010 (Piano Casa).*" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o riduzione delle entrate e pertanto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 il parere di regolarità contabile non è richiesto;

4) Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale ed ai Settori Ricostruzione Pubblica, Ricostruzione Privata, Ambiente ed Ecologia, per quanto di propria competenza.



# COMUNE DI L'AQUILA

Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49  
come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 e delle  
disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo -  
Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla  
legge 12 luglio 2011, n. 106.  
Integrazione della DCC 66/2010 di recepimento della LR 16/2010 (Piano Casa).

## Art. 1

(Recepimento LR 49/2012 testo coordinato con la LR 62/2012 e dell'art. 5 commi 9 e seguenti  
della L. 106/2011)

Il Comune dell'Aquila recepisce le disposizioni della Legge Regionale n. 49 del 15 ottobre 2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 62 del 18 dicembre 2012 in vigore dal 5 gennaio 2013, di seguito "LR 49/2012 testo coordinato".

2. Il presente provvedimento comunale, suddiviso in articoli, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata, costituisce attività regolamentare di recepimento della LR 49 /2012 testo coordinato, ed integra, nei limiti di legge, il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune dell'Aquila

3. Il Comune determina l'applicazione delle misure incentivanti contenute nelle leggi regionali con riferimento alle previsioni del PRG vigente, in particolare agli articoli delle NTA che disciplinano le relative Zone urbanistiche introducendo per ciascuna di esse livelli premiali differenziati ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 2bis della LR 49/2012 testo coordinato.

4. Sulle disposizioni che la legge regionale introduce in via ordinaria a diretta modifica delle NTA del PRG, il Comune fissa i criteri applicativi di cui ai successivi articoli, in coerenza con le caratteristiche urbanistiche, edilizie, paesaggistiche ed ambientali, nonché con i caratteri propri delle zone del PRG ed in funzione del relativo livello di saturazione edilizia.

5. Il Comune recepisce altresì, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ter della LR 49/2012 testo coordinato, la Legge 106/2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia" articolo 5 "Costruzioni private" comma 9 e seguenti.

## Art. 2

(Disposizioni comuni agli interventi diretti di riqualificazione urbana)

1. Gli interventi diretti di riqualificazione urbana, volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, riguardano la ristrutturazione, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 della L:106/2011, anche con la possibilità di modificare ed incrementare le unità immobiliari preesistenti, che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria premiale aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle volumetrie, esistenti e premiali, in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché con destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi.

2. Nei casi in cui il Comune non consente di provvedere, per i caratteri edilizi dell'intervento e per gli effetti dello stesso sul tessuto urbano esistente, alla monetizzazione degli standard introdotta dalla LR 49/2011 nel testo coordinato, a modifica, della L. 106 articolo 5 comma 11 secondo periodo, e in sostituzione della sussistenza degli standard urbanistici medesimi, gli interventi diretti di riqualificazione urbana, di cui al precedente comma 1, introdotti ai sensi della L. 106/2010 art. 5, commi da 9 a 14, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della LR 49/2012 testo coordinato, si attuano tramite il permesso di costruire in deroga, di cui all'art. 14 del DPR 380/2001, come modificato dalla medesima L. 106/2011. La disposizione che precede è stabilita, sulla base della potestà dell'applicazione delle misure contenute nella legge statale da esercitarsi da parte dei Comuni in forma alternativa a quelle della legge regionale, ai sensi della articolo 1 comma 2-ter della medesima LR 49/2011 testo coordinato.

3. Al permesso di costruire di cui al precedente comma 2 è allegato uno schema di convenzione che disciplina le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento nel caso in cui il medesimo comporti impegni da parte del proponente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero per la cessione di aree per gli standard urbanistici.

4. Le fattispecie degli interventi edilizi per cui il Comune consente la monetizzazione, sono specificatamente stabilite nei successivi articoli, e sono attuate, in relazione all'entità ed alle proprie caratteristiche progettuali, tramite i titoli abilitativi edilizi stabiliti dalle leggi vigenti.

5. Nel caso di interventi che interessino edifici ricadenti in ambiti urbani realizzati tramite piani urbanistici attuativi la fruizione delle premialità ammesse comporta l'applicazione della procedura di variante urbanistica dei piani attuativi medesimi stante l'incremento del carico urbanistico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis LR 49/2012 testo coordinato e del comma 8 bis dell'articolo 20 della LR 18/1983.

6. Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune dell'Aquila; deve



inoltre attestare il rispetto del progetto edilizio alle disposizioni del presente recepimento contenente il richiamo espresso alla normativa applicata.

7. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato, il cui titolo sanante sia stato adottato entro il 1 novembre 2012.

8. Ai fini della presente legge si intendono per "edifici esistenti" quelli che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della LR 49/2012 nel testo coordinato.

9. Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'Art. 1 della LR 49/2012 nel testo coordinato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee come individuate dall'art. 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968; anche dette misure incentivanti consentono l'incremento delle unità immobiliari esistenti.

10. Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/68.

11. Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici in luogo della cessione o uso pubblico, è determinato ponendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio relativi al 2009 o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato ovvero secondo le specifiche Deliberazioni del Consiglio Comunale, da ultima la n. 104 del 2012.

12. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria entro il 1 novembre 2012;

b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9 comma 3 lettera o) della LR 18/1983, in particolare gli edifici compresi nelle zone di cui agli artt. 46, 52, 53, 54, 55, 56, e 57 delle NTA del PRG vigente, inoltre gli edifici di cui all'art. 45 interni alle antiche mura ma costruiti in epoca anteriore al 1870 ovvero quelli antecedenti al 1940 che, nel loro complesso costituiscono esempi di architettura qualificata ai sensi dell'art. 78 della LR 18/1983; fanno eccezione le aree di ristrutturazione poste al di fuori dei nuclei antichi.

c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali in particolare compresi nell'art. 83 delle NTA del PRG vigente e nelle zone agricole per gli edifici antecedenti al 1870 ovvero al 1940 qualora costituiscano esempi di architettura qualificata; nonché gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del DLgvo 42/2004; sono esclusi gli edifici oggetto di derubricazione del vincolo monumentale e di quelli oggetto di totale demolizione per gli effetti del sisma del 2009.

d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in



cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) i beni ricadenti in Zona A del Piano Regionale Paesistico, ad eccezione dell'articolo 18 delle NTA del PRP medesimo;

13. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla L. 106/2011 e dalla LR 49/2012 nel testo coordinato possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione che non vengano superati i singoli parametri di incentivo così come determinati, sulla base delle distinte destinazioni edilizie esistenti, dal presente recepimento.

14. Le misure premiali comunque non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R. 16/2009.

15. In caso di edifici ad usi promiscui, le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al permesso di costruire in deroga, art. 14 del DPR 380/2000 come modificato dalla medesima L. 106/2011.

16. All'interno dei piani attuativi e strumenti similari di cui all'art. 26 della L.R. n. 18/83, l'applicazione degli incrementi e dei cambi di destinazione d'uso contenuti nel presente recepimento implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/68, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68. Devono essere inoltre rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate dal medesimo piano attuativo così come approvato; le volumetrie e le superfici aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla legge 12.7.2011, n. 106, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate. Trova altresì applicazione quanto contenuto nel successivo articolo 8; in sede di istruttoria della richiesta il Comune verifica, a pena di sospensione della richiesta stessa, la completa realizzazione e collaudo di quanto previsto nelle convenzioni allegate al piano attuativo che si intende variare.

### **Art. 3**

(Misure premiali per gli interventi diretti di riqualificazione urbana di edifici residenziali)

1. In applicazione del precedente art. 2 comma 1 lettera a) per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, il Comune dell'Aquila riconosce, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria utile edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, laddove il proprietario rispetti e reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero, nei soli casi di seguito ammessi ed indicati, provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 9 del precedente articolo 2. L'ampliamento può essere inteso anche come possibilità di trasformare i locali accessori esistenti (cantine, rimesse, locali di sgombero) in superfici utili, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Le misure premiali di cui al precedente comma si applicano agli edifici compresi nelle zone del PRG disciplinate dagli articoli 45, 47, 48 e 51 delle NTA; per gli edifici delle zone di cui agli articoli 49 e 50, attuati tramite piani urbanistici attuativi, le premialità si applicano negli interventi interni a detti ambiti urbani nei limiti del comma 16 del precedente articolo 2 e del comma 8 bis dell'articolo 20 della LR 18/1983.

3. La monetizzazione, in alternativa al rispetto degli standard urbanistici, è consentita esclusivamente per gli interventi di ampliamento che complessivamente non superino 900 mc



in caso di edifici residenziali ovvero 270 mq di SUL per quelli non residenziali, per detti interventi non si procede tramite il permesso di costruire in deroga ma direttamente tramite i previsti titoli abilitativi edilizi come stabilito dalla LR 49/2010 testo coordinato a modifica dell'art. 5 co. 14 L.106/2010.

4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard sono vincolati in apposito capitolo di bilancio, in entrata e uscita, e destinati esclusivamente alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.

5. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente, e per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 3.

6. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima di 1 mq/10 mc.

#### **Art. 4**

(Misure premiali per gli interventi diretti di riqualificazione urbana di edifici non residenziali)

1. In applicazione del precedente art. 2 comma 1 lettera a) per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, il Comune dell'Aquila riconosce, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della LR 49/2012 nel testo coordinato laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero, nei soli casi di seguito ammessi ed indicati provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 9 del precedente articolo 2. L'ampliamento può essere inteso anche come possibilità di trasformare i locali accessori esistenti (cantine, rimesse, locali di sgombero) in superfici utili, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Le misure incentivanti di cui al precedente comma si applicano alle zone del PRG disciplinate dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 68, 71 delle NTA; per gli edifici delle zone per attrezzature generali attuati tramite piani urbanistici attuativi, le premialità si applicano negli interventi interni a detti ambiti urbani nei limiti del comma 14 del precedente articolo 2, e del comma 8 bis dell'articolo 20 della LR 18/1983.

3. La monetizzazione, in alternativa al rispetto degli standard urbanistici, è consentita esclusivamente per gli interventi di ampliamento che complessivamente non superino 300 mq di SUL; per detti interventi non si procede tramite il permesso di costruire in deroga ma direttamente tramite i previsti titoli abilitativi edilizi stabiliti dalla LR 49/2010 testo coordinato a modifica dell'art. 5 comma 14 L.106/2010.

4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.

5. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie utile esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 2.

6. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie utile esistente, che si andrà a sommare alle premialità di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 2.

7. La misura premiale di cui al comma 5 non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale.

8. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima prevista dalla normativa vigente in materia per la specifica destinazione. Limitatamente alle destinazioni che comportino, per lo svolgimento delle relative attività, altezze superiori a m. 3.50 (sportive, tecnologiche, tecniche, culturali) la suddetta normativa si intende soddisfatta con il reperimento di spazi di parcheggio pertinenziale pari a 10 mq ogni 30 mq di superficie utile.

#### **Art. 5**

(Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso)

1. In applicazione del precedente art. 2 comma 1 lettera c) e ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'articolo 5 della L.106/2011 le modifiche di destinazioni di uso diverse, per quantità e tipologia, da quelle previste dal PRG vigente, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti, o parti di essi, all'interno delle categorie già ammesse nella zona dallo strumento urbanistico attraverso gli ordinari titoli abilitativi edilizi e nei limiti delle percentuali ivi determinate, sono comunque consentiti, i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o previa applicazione dell'art. 14 del DPR 380/2001 come modificato dalla medesima L. 106/2011, in quelli che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

3. L'inserimento di destinazioni d'uso verso quelle già presenti ovvero in quelle in omogeneità con il contesto è attestato dal tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, previa idonea documentazione che, nel caso di omogeneità con il contesto, individui nell'ambito dell'intorno, costituito dall'isolato in cui ricade l'edificio oggetto del recupero urbano ed dagli isolati, ad esso adiacenti lungo i lati perimetrali, le quantità di

destinazioni d'uso esistenti, sia per superficie utile lorda sia per volume; sono ritenute tali in omogeneità con il contesto le destinazioni d'uso complementari nell'insieme superiori al 50% delle totali esistenti ovvero la destinazione d'uso prevalente.

4. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso è in ogni caso obbligatorio il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 1444/1968, per quanto riguarda il verde ed i parcheggi, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo 3.

5. La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è, invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.

6. Sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:

destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio, piccola ricettività, bar, ristorazione;

b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionali e servizi, inclusi quelli socio-sanitari integrabili con: commerciali ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, cultura e comunicazione.

c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto;

d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, servizi, commerciale nella forma di esercizio di vicinato;

e) destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande.

7. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.

8. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione.

9. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

10. La modifica fra le diverse destinazioni d'uso complementari di cui alle lettere del precedente comma 5, costituisce variante allo strumento urbanistico e non è applicabile l'art. 14 del DPR 380/2001 come modificato dalla medesima L. 106/2011.

## **Art. 6**

(Condizioni e criteri per la modifica della sagoma)

1. In applicazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) per tutti gli interventi posti in essere per le finalità di cui al medesimo comma 1 sono ammesse le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, per il miglioramento del comportamento statico degli edifici, per l'inserimento di impianti tecnologici, con particolare

riguardo a quelli finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968.

Per detti interventi si procede tramite le modalità previste negli articoli del presente regolamento.

2. Nelle zone residenziali del PRG la demolizione e la ricostruzione, all'interno della tipologia della ristrutturazione edilizia, potrà essere utilizzata nella piena accezione della norma, cioè un intervento volto a "trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", anche attraverso l'utilizzo dell'eventuale premio di cubatura.

#### **Art. 7**

(Condizioni e criteri per la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse)

1. In applicazione dell'art. 2 comma 1 lettera b) gli interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere la delocalizzazione delle relative volumetrie in altra area di proprietà con medesima destinazione urbanistica ad esclusione delle destinazioni industriali, artigianali, agricole e per verde e servizi pubblici locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968.

2. Anche al fine di riqualificare gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 2009, la delocalizzazione può riguardare gli interi edifici ricadenti nella zona di ristrutturazione del capoluogo cui all'art. 45 delle NTA del PRG (zona B del DM 1444/1968) con ricollocazione nelle aree destinate dal PRG per attrezzature generali di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 delle NTA, secondo le successive disposizioni, nei limiti di cui al comma 4.

3. La delocalizzazione riguarda anche gli interi edifici o il complesso degli edifici facenti parte anche di un unico aggregato ricadenti nei centri storici del Comune, zona A del DM 1444/1968, come definito nel precedente art. 2 comma 10 lett. b) a condizione che gli edifici medesimi siano stati realizzati successivamente al 1940 e siano ritenuti incongrui con il tessuto storico, nonché nelle aree di rispetto esterne alle mura urbane, di massima comprese fra queste e la viabilità pubblica.

4. Per le finalità del comma 2 e 3 il Comune, pubblica un avviso a seguito del quale procede sia alla valutazione delle domande dei proprietari degli edifici da delocalizzare sia delle offerte proposte dai proprietari delle aree per la rilocalizzazione delle volumetrie, individuando, previo accordo tra i proprietari, la relativa localizzazione.

5. Nei casi di delocalizzazione di cui ai commi 2 e 3, all'esito positivo della valutazione delle richieste di cui al comma 4 e dell'avvenuto accordo tra privati, la premialità residenziale massima prevista dall'art 3 della LR 49/2012 (pari al 50% della volumetria complessiva trasferita) può essere suddivisa fra i proprietari delle volumetrie da trasferire e i proprietari delle aree di accoglienza anche al fine di ottenere la cessione gratuita delle aree necessarie alla localizzazione secondo un principio di perequazione fra i soggetti interessati. La realizzazione degli interventi è subordinata all'esistenza o alla contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e limitatamente alle volumetrie premiali al rispetto degli standards per le urbanizzazioni secondarie. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria è distribuito in proporzione tra i proprietari che usufruiscono delle volumetrie premiali.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti la delocalizzazione degli interventi di ricostruzione comporta la preventiva cessione a titolo gratuito del diritto di proprietà dell'edificio o del complesso degli edifici distrutti e delle aree su cui insistono gli edifici e delle loro eventuali pertinenze.

7. Le aree cedute all'amministrazione fanno parte del patrimonio del comune e le volumetrie acquisite sono destinate a finalità pubbliche nella stessa area acquisita o in altre aree del territorio comunale per soddisfare finalità sociali.

8. La delocalizzazione di cui al precedente comma 2 e 3, in aree di cui al comma 4 è consentita esclusivamente previa applicazione dell'art. 14 del DPR 380/2001 come modificato dalla medesima L. 106/2011.

#### **Art. 8**

(Recepimento dell'art. 20 comma 8bis della L.R. 18/1983)

1. Fermi restando i limiti di cui al comma 8 dell'art. 20 della LR 18/1983, non sono considerate varianti al PRG le modifiche inserite negli strumenti urbanistici attuativi che non alterino i carichi urbanistici.

2. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni e approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 20 della LR 18/1983.

3. Costituisce alterazione dei carichi urbanistici, anche a parità quantitativa delle aree per gli standard previsti, la variazione delle destinazioni urbanistiche residenziali e di quelle non residenziali, così come distinte dal PRG medesimo.

4. Il Comune valuta la coerenza delle modifiche proposte in conformità al fine di evitare che le medesime possano introdurre alterazioni all'assetto generale delle previsioni del PRG ovvero interessino diritti di terzi.

5. la presente disposizione si applica agli interventi urbanistici preventivi di cui agli articoli 18, 19 e 20 delle NTA del PRG. La disposizione si applica altresì al progetto piano volumetrico di coordinamento previsto all'art 21 delle NTA del PRG. Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale per le variazioni di cui all'articolo 31 comma 6 delle NTA medesime.

#### **Art. 9**

(Norma transitoria in applicazione dell'art. 8 della LR 49/2012 nel testo in vigore)

1. Alle istanze presentate ai sensi della Legge 106/2011, in data antecedente a quella di entrata in vigore della della LR 49/2012, possono applicarsi le disposizioni della medesima LR 49/2012 come modificata dalla LR 62/2012, previa integrazione delle istanze medesime ai fini del raggiungimento delle premialità riconosciute dagli articoli che precedono, come inserite dal Consiglio comunale.

2. Gli edifici che hanno usufruito degli incrementi volumetrici di cui al D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, o per i quali sono stati già conseguiti i titoli edilizi, possono usufruire di quanto normato dalla LR 49/2012 previa decurtazione delle premialità già riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

3. Per gli interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della LR 49/2012, sono ammessi gli incentivi previsti nella L. 106/2011 e dalla LR 49/2012.

#### **Art. 10**

(Modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2010 di recepimento della LR 16/2010)

1. Le premialità stabilite dalla LR 16/2010 sono consentite fino al 31 dicembre 2014 in base all'articolo 9 della LR 49/2012 testo coordinato.

2. Sono apportate le seguenti modifiche alla DCC 66/2010 anche al fine di un coordinamento con i contenuti della LR 49/2012 testo coordinato:

"All'art. 2 comma 1 dopo la parola <ricostruzione> aggiungere < fino al 31 dicembre 2014>. Eliminare tutta la restante parte del comma da " per " fino a "sismica".

All'art. 3 eliminare il comma 8 oppure in sostituzione inserire:

Per "Aree di inedificabilità assoluta" si intendono sono:

quelle vincolate ad uso pubblico i cui vincoli espropriativi siano validamente apposti e vigenti.

quelle comprese entro le fasce di rispetto definite dall'art. 133) del RD 368/1904;

quelle comprese entro le fasce di rispetto definite dall'art. 96 let f) della l. 523/1904;

quelle comprese entro le fasce di rispetto definite dall'art. 79 l.r. 18/83

quelle comprese entro le fasce di rispetto definite dall'art. 80 l.r. 18/83

quelle comprese entro le fasce di rispetto autostradale (art. 9 . 729/61 e D.lgs 285/92);

quelle comprese entro le fasce di rispetto stradale fuori centri abitati (art. 16, 17 e 18 Dlgs. 285/92 e artt. 26, 27 e 28 dpr 495/92);

quelle comprese entro la zona di tutela assoluta per le acque destinate al consumo umano;

Quelle comprese entro la fascia di rispetto degli aeroporti (art. da 714 a 717 bis cod. della navigazione);

Quelle comprese nelle zone di rispetto delle aree doganali (art. 4 dpr 18/71)

Quelle comprese nelle zone di rispetto cimiteriale (art. 338 rd. 1265/34), salvo le deroghe previste dallo stesso articolo con le modifiche introdotte dall'art. 28 l. 166/2002.

Quelle ad elevato rischio idrogeologico quali:

le aree a pericolosità elevata P2 e molto elevata P3 individuate nei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.(P.A.I.);

le aree a pericolosità molto elevata R4 individuate nei Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA);

Tutte le eventuali altre aree di inedificabilità assoluta, definite come tali da leggi nazionali e regionali.

All'art. 4 comma 1, dopo la parola <comunale.> aggiungere le parole: <Art. 28 – zona ferroviaria> .Dopo la parole < espansione del capoluogo> aggiungere le parole: "ivi comprese le aree riservate al PEEP". Dopo la parole < espansione di tipo 1 delle frazioni> aggiungere le parole: "ivi comprese le aree riservate al PEEP". Dopo le parole "rispetto stradale" aggiungere le parole:" art. 78 – zona di rispetto ferroviario".

All'art. 4 comma 16, dopo la parola "totale" eliminare le parole:"preesistenti all' adozione del PRG vigente".

All'art. 6 comma 5, dopo "art. 28 – zona ferroviaria" aggiungere le parole: "art. 29 - zona a verde pubblico e attrezzato. Art. 30 zona per servizi pubblici". Dopo le parole < espansione del capoluogo> aggiungere le parole: "ivi comprese le aree riservate al PEEP". Dopo le parole <espansione di tipo 1 delle frazioni> aggiungere le parole: "ivi comprese le aree riservate al

PEEP”; dopo le parole <art. 63 – zona agricola> aggiungere le parole “, art. 71 – zona artigianale di completamento e art. 72 – Zona artigianale di espansione”.

All’art. 6 comma 10 dopo le parole <allineamenti preesistenti> aggiungere le parole:” fatto salvo l’arretramento ove possibile”.

All’art. 6 comma 13 è sostituito dal seguente :

“Il rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e tra fabbricati previste dalle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG nonché delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi, trova applicazione solo relativamente a quella parte di fabbricato ricostruito che ecceda i limiti di quello preesistente.”

All’art. 6 comma 17, dopo la parola “totale” eliminare le parole: ”preesistenti all’ adozione del PRG vigente” .

ASSOCIATED ALUMS OF THE

CLASS OF 1911

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° ... .. del ... ..

**Oggetto:** Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 e delle disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Integrazione della DCC n. 66 di recepimento della L.R. 16/2010 (Piano Casa).

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA**

1)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 06.06.13

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

  
2)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

**2BIS (in alternativa al n. 2)**

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 07/06/2013

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario